

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CONFIDI DEI VARI SETTORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n. 21 del 21 dicembre 2012)

Art.1- Norme generali

Ai fini del presente bando sono Confidi i Consorzi con attività esterna ex art.2612 c.c., le Società cooperative, le Società consortili per azioni, a responsabilità limitata o Cooperative, che hanno per oggetto la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito alle piccole e medie imprese consorziate o socie dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, dell'industria e miste, da parte di banche o di altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Art.2- Finalità dell'iniziativa

Con il presente bando la C.C.I.A.A. di Pescara intende sostenere e promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle imprese del tessuto economico provinciale pescarese mediante la concessione di contributi per l'integrazione dei fondi di garanzia ai Confidi dell'artigianato, del commercio, dell' agricoltura, dell' industria e misti che abbiano stipulato con Istituti di Credito convenzioni per affidamenti a favore di propri associati, che operano nella provincia di Pescara, con garanzia dei Confidi stessi. **Lo stanziamento previsto per l'iniziativa è quello disposto in fase di bilancio preventivo.**

Art.3- Requisiti di ammissibilità

Possono presentare la domanda per l'assegnazione delle risorse stanziate i Confidi operanti che possiedono i seguenti requisiti formali di accesso:

1. Sede legale nel territorio nazionale;
2. Sede legale e/o operativa dell'azienda beneficiaria (del sostegno al Credito da parte del Confidi) in provincia di Pescara.
3. Confidi che dimostrino di possedere un Patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, di 5 milioni di euro e di avere avuto un volume di operazioni di credito garantite, attestato dagli Istituti di Credito Convenzionati, pari ad almeno 10 milioni di euro come media degli ultimi tre anni, ciò al fine di una più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse. Ai fini della concessione del contributo le imprese beneficiarie associate ai Confidi, contabilizzate ai fini del calcolo del contributo, dovranno avere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Pescara
- avere sede legale o unità locale o operativa in provincia di Pescara
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale
- non trovarsi in stato di fallimento

I Confidi beneficiari dei contributi previsti dal presente Regolamento devono svolgere la propria attività nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di aiuti di stato e precisamente:

- concedere garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE sull'applicazione degli art.87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia n.2000/C 71/07 pubblicata sulla GUCE serie c 71 in data 11.3.2000
- presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – ai sensi dell'art.76 del DPR 28 dicembre 200 n.445 – con la quale si attesta che il contributo destinato ad incrementare il fondo di garanzia del Consorzio fidi è stato utilizzato a favore di imprese proprie socie, con sede legale e/o operativa in provincia di Pescara, nel rispetto delle condizioni dettate nella comunicazione della Commissione CE sull'applicazione degli art.87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia n.2000/C 71/07.”

Art.4 – Formulazione della richiesta di contributo

I Confidi in possesso dei requisiti di cui all'art.3 debbono presentare domanda per l'erogazione dei contributi di cui al presente bando mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il **termine perentorio stabilito dal bando**; fa fede la data risultante dal timbro postale dell'ufficio di spedizione. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo :

C.C.I.A.A. di Pescara
UOS Promozione Economica
Via Conte di Ruvo n.2
65127 Pescara

Alla domanda debbono essere allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti del Confidi richiedente, nel caso in cui lo stesso abbia subito modifiche rispetto all'ultimo presentato

b) le dichiarazioni rilasciate dalle società o dagli istituti mutuanti, dalle quali risultino il numero e l'ammontare complessivo delle operazioni di credito effettuate dal Confidi a favore delle imprese associate con sede legale o unità locale o operativa in provincia di Pescara, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione delle domande, con allegati gli elenchi nominativi dei soci beneficiari riportanti:

- ✓ la ragione sociale;
- ✓ indirizzo completo della sede legale / sede operativa o unità locale;
- ✓ l'ammontare dell'importo finanziato

- ✓ **l'eventuale specificazione delle imprese beneficiarie del sostegno al credito da parte del Confidi (ad es. imprese giovanili, femminili, di nuova costituzione, ecc..). L'obbligatorietà di tale specificazione sarà disposta in sede di bando**

c) bilancio approvato dell'esercizio precedente (stato patrimoniale e conto economico) e relative relazioni obbligatorie, in originale o in copia autentica, in cui siano evidenziati, in entrata ed in uscita, la consistenza del fondo rischi, i versamenti e l'utilizzo degli stessi

d) certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti all'art.3

e) dichiarazione di impegno a iscrivere in bilancio, in apposito fondo, il contributo percepito sottoscritta dal legale rappresentate dell'organismo di garanzia fidi.

Art.5 - Esclusioni

Sono esclusi dal contributo:

a) Confidi che, avendone l'obbligo ai sensi di legge, non risultino iscritti nel Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.

b) Confidi i cui statuti non prevedono la possibilità di accesso per tutti gli operatori dei settori ai quali si riferiscono, anche se non aderenti ad associazioni di categoria

c) Confidi non in regola con il pagamento del diritto annuale

d) Confidi sottoposti a procedura concorsuale

e) Confidi le cui domande di erogazione dei contributi di cui al presente bando non risultino provviste della documentazione prescritta ai sensi dell'art.4.

Art.6 – Revoca dei contributi

Il diritto al contributo viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento del Confidi e comunque in tutti i casi di inadempienza; a tale riguardo, i Confidi si impegnano a segnalare tempestivamente alla C.C.I.A.A. il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale.

I Confidi debbono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – ai sensi dell'art.76 del DPR 28 dicembre 200 n.445 – con la quale si attesta che il contributo destinato ad incrementare il fondo di garanzia del Consorzio fidi è stato utilizzato a favore di imprese proprie socie, con sede legale e/o operativa in provincia di Pescara, nel rispetto delle condizioni dettate nella comunicazione della Commissione CE sull'applicazione degli art.87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia n.2000/C 71/07. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa agli uffici camerale entro 6 mesi dalla data di liquidazione dei contributi, pena la revoca degli stessi.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento deciderà la Giunta della C.C.I.A.A. di Pescara sentiti, se del caso, gli organismi dei Confidi e gli Istituti di Credito convenzionati.

Le Deliberazioni della C.C.I.A.A. sono atti definitivi.

Art.7 – Criteri di ripartizione dello stanziamento

Lo stanziamento di cui all'art.2 del presente Regolamento sarà ripartito tra i Confidi, in possesso dei requisiti di cui all'art.3, che abbiano presentato domanda nelle forme, modi e tempi previsti, secondo i seguenti criteri:

A)10% della somma stanziata annualmente in bilancio in parti uguali tra tutti i Confidi ammessi a richiedere i contributi;

B)90% della stessa somma stanziata annualmente in bilancio, in proporzione al numero (per l' 80%) e all'ammontare (per il 20%) delle operazioni di credito effettuate da ciascun Confidi a favore delle imprese associate secondo le risultanze della documentazione di cui all'art.4, lettera b);

La ripartizione dello stanziamento avrà luogo in base ai dati e alle informazioni di cui alla domanda prevista dall'art.4 del presente Regolamento ed alla documentazione ivi allegata.

Art.8 – Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi

Conclusa l'attività istruttoria dell'ufficio incaricato, si provvederà alla concessione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva da parte del Segretario Generale o del Dirigente responsabile.

Il contributo assegnato dovrà essere erogato al più tardi entro 60 giorni dalla conclusione della fase di assegnazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trova applicazione il regolamento vigente che detta criteri e modalità per la concessione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art.12 della L.7 agosto 1990, n.241.

Art.9 – Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore per le domande presentate successivamente alla sua adozione.